



COMUNE DI VILLA CORTESE

Provincia di Milano

Settore Servizi Demografici

Ufficio Demoanagrafico ed Elettorale

Aggiornamento degli Albi dei giudici Popolari

(maschili e femminili)

IL SINDACO

Visto l'articolo 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405 (col quale venne sostituito l'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287), recante norme per l'aggiornamento biennale degli Albi definitivi dei giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello;

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441 relativa alla partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di Assise e nei tribunali per i minorenni;

INVITA

tutti coloro che non essendo già iscritti negli anzidetti Albi siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 ad iscriversi presso questo Ufficio Comunale, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi integrativi (maschili e femminili) dei Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.

Dall'Ufficio Comunale, 28 aprile 2015

IL SINDACO
Dott. Giovanni Alborghetti

RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE

Estratto della Legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) **titolo finale** di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del **titolo finale** di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.